



# **REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RICERCA AI SENSI DELL'ART. 22-TER DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240**

**Emanato con D.R. 1366 del 3 dicembre 2025  
In vigore dal 3 dicembre 2025**

---

## Indice

Art. 1 – Ambito di applicazione e finalità .....	3
Art. 2 – Inquadramento.....	3
Art. 3 – Programmazione e copertura finanziaria.....	3
Art. 4 – Procedura per l'attivazione della posizione .....	4
Art. 5 – Bando di selezione .....	4
Art. 6 – Requisiti di partecipazione alle selezioni.....	5
Art. 7 – Commissione giudicatrice.....	5
Art. 8 – Modalità di svolgimento della selezione .....	6
Art. 9 – Conferimento diretto nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo	7
Art. 10 – Graduatoria e scorrimento.....	8
Art. 11 – Stipula del contratto.....	8
Art. 12 – Trattamento economico .....	8
Art. 13 – Modalità di svolgimento dell'incarico di ricerca .....	8
Art. 14 – Proroga e rinnovo.....	9
Art. 15 – Incompatibilità e ulteriori incarichi .....	9
Art. 16 – Disciplina della proprietà intellettuale .....	10
Art. 17 - Relazione sull'attività svolta e valutazione .....	10
Art. 18 – Decadenza e risoluzione del contratto .....	10
Art. 19 – Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo .....	11
Art. 20 – Norme finali .....	12

### **Art. 1 – Ambito di applicazione e finalità**

1. Il presente regolamento disciplina, in armonia con i principi generali stabiliti dalla Carta Europea dei Ricercatori (Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 18/12/2023) e delle disposizioni nazionali (art. 22-ter della L. n. 240/2010) le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante per gli incarichi di ricerca.
2. Il Politecnico di Torino procede al conferimento degli incarichi di ricerca tramite procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa delle persone candidate e la pubblicità degli atti.
3. Il conferimento degli incarichi di ricerca finanziati da risorse esterne, ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo sulla base di bandi competitivi, può essere effettuato anche mediante procedure di conferimento diretto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9.
4. Le procedure sono volte a valutare il possesso di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto dell'incarico.

### **Art. 2 – Inquadramento**

1. Gli incarichi di ricerca sono contratti di diritto privato finalizzati all'introduzione alla ricerca e all'innovazione sotto la supervisione di un tutor, di seguito denominato Responsabile della Ricerca, individuato/a dal Dipartimento tra i/le Professori/Professoresse e i/le Ricercatori/trici afferenti al Dipartimento stesso, anche a tempo determinato purché la durata del loro rapporto sia almeno pari a quella dell'incarico di ricerca.
2. Gli incarichi di ricerca hanno una durata minima di un anno e massima, compresi eventuali rinnovi o proroghe, di tre anni. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente Regolamento con il medesimo soggetto, anche da parte di istituzioni diverse, non può superare i tre anni, anche non continuativi.
3. Il termine massimo di cui al comma precedente è derogabile unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione Europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska Curie (MSCA).
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli incarichi di ricerca e dei contratti di cui agli articoli 22, 22-bis e 24 della Legge 240/2010, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con le istituzioni dell'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con gli enti pubblici di ricerca con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi.
5. Ai fini del computo della durata dei suddetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

### **Art. 3 – Programmazione e copertura finanziaria**

1. Nell'ambito delle disponibilità di bilancio dell'Ateneo, le procedure per il conferimento dell'incarico di cui al presente Regolamento possono essere attivate su proposta del Dipartimento o per delibera diretta del Consiglio di Amministrazione.
2. Gli incarichi di ricerca sono finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero con fondi disponibili nell'ambito di contratti, convenzioni o contributi provenienti da soggetti terzi, sia pubblici che privati. Le risorse finanziarie necessarie a garantire la copertura degli impegni economici devono sussistere al momento dell'attivazione

della procedura di conferimento e devono altresì comprendere le trattenute lorde a carico della persona titolare del contratto e gli oneri a carico dell'Ateneo.

3. La spesa complessiva per l'attribuzione degli incarichi di ricerca non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per il conferimento di assegni di ricerca e per la stipulazione dei contratti da ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della L. n. 79/2022, come risultante dai bilanci approvati.
4. Il limite di spesa di cui al comma precedente non si applica nel caso in cui le risorse finanziarie provengano da fonti di finanziamento esterno per progetti di ricerca nazionali, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi.

#### **Art. 4 – Procedura per l'attivazione della posizione**

1. La proposta di attivazione delle procedure di conferimento dell'incarico contiene i seguenti elementi:
  - a) il numero dei posti per i quali viene attivata la procedura;
  - b) il progetto o i progetti di ricerca cui è collegato il contratto;
  - c) la durata dell'incarico di ricerca;
  - d) uno o più settori scientifico-disciplinari nell'ambito del medesimo gruppo scientifico-disciplinare in cui rientra il progetto;
  - e) il/la Responsabile della Ricerca;
  - f) il Dipartimento di afferenza e la sede di svolgimento dell'attività;
  - g) l'attività oggetto dell'incarico, che verrà svolta dalla persona titolare del contratto;
  - h) i fondi sui quali graveranno tutti i costi diretti e indiretti del contratto;
  - i) i requisiti per partecipare alla procedura;
  - j) il trattamento economico definito in relazione all'impegno richiesto e alla complessità delle attività da svolgere.

#### **Art. 5 – Bando di selezione**

1. Il bando di selezione, emanato con decreto del/della Direttore/Diretrice Generale, o suo/a delegato/a, è pubblicato sul portale di Ateneo, sulla pagina web del Ministero e su quella dell'Unione Europea.
2. Il bando è pubblicato per almeno 15 giorni naturali e consecutivi. Il termine può essere ridotto parzialmente in presenza di motivate urgenze. I termini decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul portale di Ateneo.
3. Il bando di selezione deve indicare, oltre ai punti di cui all'art. 4 comma 1:
  - a) il trattamento giuridico e previdenziale;
  - b) i criteri di valutazione e i relativi punteggi;
  - c) le modalità di selezione con indicazione dei requisiti per la partecipazione;
  - d) le modalità e i tempi per la presentazione delle candidature, dei titoli e delle pubblicazioni o prodotti della ricerca;
  - e) il numero massimo di pubblicazioni o prodotti della ricerca che ciascuna persona candidata può allegare ai fini della valutazione;
  - f) le informazioni relative alla eventuale prova orale che dovrà prevedere l'accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua inglese ed eventualmente di un'ulteriore lingua straniera.

## **Art. 6 – Requisiti di partecipazione alle selezioni**

1. Alle selezioni per incarichi di ricerca sono ammessi a partecipare giovani studiosi, italiani o stranieri, in possesso di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico, o titolo equivalente conseguito all'estero, da non più di sei anni e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.
2. L'equivalenza del titolo di laurea conseguito all'estero è accertata, al solo fine del conferimento dell'incarico, dalla Commissione giudicatrice.
3. I requisiti indicati nel bando devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.
4. Non sono ammessi alle selezioni:
  - il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
  - coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore/trice a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240/2010;
  - coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, entro il quarto grado compreso, con un/una Professore/Professoressa appartenente al Dipartimento che richiede la selezione ovvero con il/la Rettore/Rettrice, con il/la Direttore/Direttrice Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
  - coloro che abbiano un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con il/la Presidente, l'Amministratore/trice Delegato/a o un/a socio/a di maggioranza o figure equivalenti del soggetto pubblico o privato che finanzia la posizione.
5. Le persone candidate alla selezione si intendono ammesse con riserva. L'Amministrazione può disporre in ogni momento, fino all'approvazione della graduatoria, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
6. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta con motivato decreto del/della Direttore/Direttrice Generale, o suo/a delegato/a, e notificata alla persona interessata.

## **Art. 7 – Commissione giudicatrice**

1. La Commissione è nominata con decreto del/della Direttore/Direttrice Generale, su indicazione del Dipartimento. La Commissione è composta garantendo, di norma, un'adeguata rappresentanza di genere, da tre componenti, scelti fra Professori/Professoressa e Ricercatori/Ricercatrici di ruolo con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando, di cui almeno uno inquadrato nel gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando. Possono essere nominati anche i Professori/Professoressa ed i Ricercatori/Ricercatrici in servizio presso altri Atenei italiani o stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle di Professore/Professoressa o Ricercatore/trice, così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale.
2. Il/la Direttore/Direttrice Generale, a seguito della verifica di sua competenza sui nominativi proposti dal Dipartimento, potrà motivatamente procedere all'eventuale sostituzione di uno o più dei suddetti nominativi.
3. Il decreto di nomina è reso disponibile attraverso pubblicazione all'Albo Ufficiale e sulla pagina web dell'Ateneo per almeno sei mesi oltre la data di pubblicazione del Decreto di accertamento degli atti.
4. In occasione della prima riunione, ciascun componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste

al successivo comma 7.

5. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere adeguatamente riportate a verbale. Il colloquio potrà essere svolto anche in forma telematica, con le modalità previste dal bando.
6. Non possono fare parte della Commissione i/le Professori/Professoressa e i/le Ricercatori/Ricercatrici di ruolo che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della Legge n. 240/2010.
7. Per la nomina della Commissione di selezione si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.
8. La Commissione individua al suo interno un/una Presidente e un/una Segretario/a verbalizzante.
9. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della Commissione, fatti salvi i casi di forza maggiore. La mancata partecipazione ai lavori da parte dei componenti della Commissione, accertata con Decreto del/della Direttore/Direttrice Generale, comporta la decadenza dalla Commissione stessa.
10. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro due mesi dalla pubblicazione del decreto di nomina.
11. I componenti della Commissione in servizio presso l'Ateneo non fruiscono di rimborsi e/o compensi ad alcun titolo. I componenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo possono fruire esclusivamente di rimborso spese secondo le modalità previste dal Regolamento di Ateneo relativo alle Missioni e alle Trasferte.

#### **Art. 8 – Modalità di svolgimento della selezione**

1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa delle persone candidate tramite esame dei titoli e delle pubblicazioni ed eventuale colloquio. Il bando definisce la tipologia di titoli valutabili e i punteggi attribuibili.
2. La Commissione effettua la valutazione comparativa sulla base dei seguenti criteri:
  - a) rilevanza e congruenza del percorso di studi con l'attività oggetto dell'incarico;
  - b) attinenza e rilevanza delle attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione all'attività oggetto dell'incarico;
  - c) attinenza e rilevanza delle pubblicazioni o prodotti della ricerca allegati con l'attività oggetto dell'incarico;
  - d) eventuale colloquio, se previsto dal bando, volto ad accertare l'attitudine e l'idoneità allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua inglese e/o altre lingue rilevanti per le attività da svolgere.
3. Per i criteri di valutazione di cui al comma 2, lettere a), b) e c) è possibile attribuire un punteggio massimo di 70 punti; per l'eventuale colloquio di cui alla lettera d) è possibile attribuire un punteggio massimo di 30 punti.
4. La Commissione, dopo adeguata valutazione e sulla base dei criteri e punteggi stabiliti, procede collegialmente all'attribuzione del punteggio per ogni singolo criterio.
5. I punteggi della valutazione dei criteri di cui al comma 2, lettere a), b) e c) dovranno esser resi noti alle persone candidate prima dell'effettuazione dell'eventuale colloquio.
6. La Commissione, una volta conclusa la valutazione dei singoli criteri, esprime collegialmente, per ciascuna persona candidata, un motivato giudizio complessivo.
7. Al termine dei propri lavori la Commissione formula la graduatoria di merito tenendo conto della votazione complessiva, riportata da ciascuna persona candidata, data

- dalla somma del voto conseguito nella valutazione di ciascun elemento valutabile.
8. A parità di merito è preferita la persona candidata di età anagrafica minore.
  9. La selezione si considera non superata qualora la persona candidata riporti un punteggio complessivo inferiore a 40/70 punti per le procedure che non prevedono il colloquio, ovvero a 70/100 punti per le procedure che prevedono il colloquio. La selezione si considera altresì non superata qualora, a seguito dell'eventuale colloquio, sia accertata la non adeguata conoscenza della lingua straniera.
  10. Il/la Direttore/Diretrice Generale provvede, con proprio decreto, all'approvazione degli atti della Commissione e della graduatoria di merito e dichiara i nominativi delle persone candidate vincitrici, nei limiti dei posti banditi. Il decreto è pubblicato sul portale di Ateneo, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali.

#### **Art. 9 – Conferimento diretto nell’ambito di procedure di finanziamento competitivo**

1. I Dipartimenti possono proporre l’attivazione delle procedure di conferimento diretto relative agli incarichi di ricerca finanziati da risorse esterne ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo, sulla base di bandi competitivi.
2. Il conferimento diretto di incarichi di ricerca avviene previo avviso emanato con decreto del Direttore/Diretrice Generale, pubblicato sul portale di Ateneo, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte delle persone candidate.
3. L’avviso pubblico deve contenere:
  - a) il numero dei posti per i quali viene attivata la procedura;
  - b) il progetto o i progetti di ricerca cui è collegato il contratto;
  - c) la durata dell’incarico di ricerca;
  - d) uno o più settori scientifico-disciplinari nell’ambito del medesimo gruppo scientifico-disciplinare in cui rientra il progetto;
  - e) il/la Responsabile della Ricerca;
  - f) il Dipartimento di afferenza e la sede di svolgimento dell’attività;
  - g) l’attività oggetto dell’incarico, che verrà svolta dalla persona titolare del contratto;
  - h) il trattamento economico, giuridico e previdenziale;
  - i) i requisiti per partecipare alla procedura;
  - j) il termine e le modalità per la presentazione delle manifestazioni di interesse.
4. L’avviso è pubblicato per almeno 15 giorni naturali e consecutivi. Il termine può essere ridotto parzialmente in presenza di motivate urgenze. I termini decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul portale di Ateneo.
5. Le persone candidate dovranno allegare, entro i termini e secondo le modalità stabilite dall’avviso, tutta la documentazione utile alla valutazione, nonché quella necessaria a comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione.
6. La valutazione delle manifestazioni di interesse è svolta dal Responsabile della Ricerca e potrà essere integrata da un eventuale colloquio, con tutti o parte dei candidati, volto ad accettare l’attitudine e l’idoneità allo svolgimento dell’attività di ricerca oggetto dell’incarico.
7. Il/la Responsabile della Ricerca, dopo adeguata valutazione, formula per ciascuna persona candidata un motivato giudizio complessivo, determina le persone candidate idonee e individua, tra queste, la persona ritenuta maggiormente qualificata a svolgere l’attività oggetto dell’incarico di ricerca, motivando adeguatamente la scelta. Le predette attività di valutazione sono riportate in apposito verbale.
8. Il/la Responsabile della Ricerca dovrà concludere il processo di selezione entro un mese dal termine di presentazione delle manifestazioni di interesse, pena la revoca della procedura.
9. Il/la Direttore/Diretrice Generale provvede, con proprio decreto, all’approvazione

degli atti. Il decreto è pubblicato sul portale di Ateneo, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali.

10. Il conferimento diretto dell'incarico di ricerca di cui al presente articolo può avvenire anche a seguito di procedure di valutazione delle manifestazioni di interesse svolte a livello di partenariati nell'ambito di progetti competitivi finanziati da soggetti di cui al comma successivo, fatta salva la partecipazione del/della Responsabile della Ricerca alla procedura valutativa.
11. Il conferimento degli incarichi di ricerca può inoltre avvenire, oltre che a seguito di procedure espletate dall'Ateneo con le modalità previste nel presente Regolamento, anche a seguito di procedure valutative effettuate dai Ministeri, dall'Unione Europea, da altri soggetti pubblici o privati nazionali, esteri o internazionali, riconosciuti nell'ambito della comunità scientifica, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo, che prevedano l'attribuzione di un contratto per la persona dichiarata vincitrice.

#### **Art. 10 – Graduatoria e scorrimento**

1. L'organo che ha attivato la procedura, per un periodo pari a dodici mesi dall'approvazione degli atti, può scorrere la graduatoria esclusivamente nei seguenti casi:
  - in caso di rinuncia alla stipula del contratto da parte della persona;
  - qualora la persona non inizi l'attività nel termine assegnato.

#### **Art. 11 – Stipula del contratto**

1. La persona vincitrice della procedura sarà invitata a iniziare l'attività nel termine fissato dall'Amministrazione e a stipulare il contratto individuale di diritto privato di conferimento dell'incarico di ricerca sottoscritto dal/dalla Direttore/Direttrice Generale.
2. Il contratto dovrà contenere:
  - a) la data di inizio e del termine finale dell'incarico;
  - b) il Dipartimento di afferenza e la sede di svolgimento dell'attività;
  - c) le principali funzioni e attività che la persona titolare del contratto si impegna a svolgere;
  - d) il trattamento economico complessivo spettante;
  - e) il trattamento previdenziale e assistenziale;
  - f) le modalità con cui la persona titolare dell'incarico di ricerca è tenuta, al termine del contratto, a depositare la relazione finale ai sensi dell'art. 17 del presente Regolamento;
  - g) le cause di risoluzione del contratto e dei necessari termini di preavviso;
  - h) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza;
  - i) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nei Codici di cui al successivo art. 13, comma 4 del presente Regolamento.

#### **Art. 12 – Trattamento economico**

1. Il trattamento economico annuo lordo spettante alle persone titolari dell'incarico di ricerca è stabilito dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera. Il trattamento economico è attribuito al titolare dell'incarico in rate mensili posticipate di pari importo.

#### **Art. 13 – Modalità di svolgimento dell'incarico di ricerca**

1. La persona titolare dell'incarico svolge le attività previste dal contratto,

personalmente, senza avvalersi di sostituti, in modo continuativo e non meramente occasionale, secondo le indicazioni e sotto la direzione del/della Responsabile della Ricerca, in condizione di autonomia e senza orario di lavoro predeterminato.

2. La persona titolare dell'incarico di ricerca può svolgere parte dell'attività all'estero:
  - a) qualora sia beneficiaria di borsa di studio, concessa da istituzioni nazionali o straniere, utile a integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca;
  - b) qualora l'attività all'estero sia coerente con l'attività di ricerca alla quale collabora, previa autorizzazione della struttura, su motivata proposta del/della Responsabile della Ricerca; in tal caso può essere determinato, dalla struttura di riferimento e a carico della stessa, un eventuale contributo, a titolo di parziale rimborso delle spese di viaggio e soggiorno all'estero.
3. La persona titolare dell'incarico di ricerca è tenuta ad attenersi al Codice Etico della comunità universitaria nell'ambito della normativa vigente e al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. n. 62/2013, al Codice di Comportamento del Politecnico di Torino e al Codice di Comportamento per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni e delle molestie morali e sessuali e la disciplina della/del Consigliera/e di fiducia.
4. Gli incarichi di ricerca non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università e degli ulteriori Enti Pubblici di cui al comma 1 dell'art. 22-ter della Legge n. 240/2010, né possono essere computati ai fini di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017.

#### **Art. 14 – Proroga e rinnovo**

1. Gli incarichi possono essere prorogati, su richiesta del Dipartimento a seguito di proposta del Responsabile della Ricerca, per particolari e motivate esigenze di completamento o prosecuzione delle attività previste dal programma di ricerca, per una sola volta e per un periodo pari ad almeno tre mesi.
2. L'eventuale proroga avviene alle medesime condizioni giuridiche ed economiche e deve rispettare i vincoli di durata massima complessiva di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
3. Gli incarichi possono essere rinnovati, su richiesta del Dipartimento a seguito di proposta del Responsabile della Ricerca, per nuove e motivate esigenze connesse all'attività di ricerca in cui la persona titolare dell'incarico è impegnata.
4. L'incarico non potrà essere rinnovato in caso di esito negativo della valutazione di cui all'art. 17 relativa all'attività svolta dalla persona titolare del contratto.
5. L'eventuale rinnovo deve rispettare i vincoli di durata massima complessiva di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
6. In caso di rinnovo e in ragione dell'impegno richiesto e alla complessità delle attività da svolgere, l'importo del contratto potrà essere eventualmente adeguato, su richiesta della struttura, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera.
7. La proroga e il rinnovo del contratto sono sottoscritti dal titolare dell'incarico di ricerca e dal/dalla Direttore/Diretrice Generale.

#### **Art. 15 – Incompatibilità e ulteriori incarichi**

1. L'incarico di ricerca è incompatibile con:
  - gli incarichi post-doc di cui all'art. 22-bis, i contratti di ricerca di cui all'art. 22 nonché i contratti di cui all'art. 24 della Legge n. 240/2010;
  - la frequenza a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska Curie (MSCA);

- la titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
  - la titolarità di assegni di ricerca;
  - qualsiasi rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati.
2. La persona titolare dell'incarico di ricerca non può in ogni caso svolgere attività in concorrenza o che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo.
  3. Fermo restando l'integrale svolgimento dell'attività oggetto del contratto di ricerca, i titolari di incarichi di ricerca possono svolgere attività professionali e stipulare contratti che rientrino nella tipologia dei contratti di lavoro autonomo, ivi incluse le attività di supporto alla didattica ed alla ricerca, a condizione che l'attività:
    - sia compatibile con l'esercizio dell'attività di assistenza alla ricerca;
    - non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di assistenza alla ricerca svolta dal titolare dell'incarico;
    - non rechi, in relazione alle attività svolte, pregiudizio all'Ateneo.
  4. Compatibilmente con le attività di assistenza alla ricerca loro assegnate, previo parere del/la Responsabile della Ricerca e previa autorizzazione del Consiglio di Dipartimento, le persone titolari di incarico di ricerca possono partecipare, nella veste di personale esterno, alla esecuzione di ricerche e di consulenze per conto terzi, commissionate all'Università ai sensi dell'art. 66 del D.P.R. 382/80. Tale attività sarà regolata da apposito rapporto contrattuale.
  5. Le persone titolari di incarico di ricerca, nell'ambito di convenzioni stipulate dall'Ateneo, possono svolgere funzioni di ricerca, senza vincolo di subordinazione, presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con il Politecnico, a condizione comunque che il/la Responsabile della Ricerca verifichi che l'attività non rappresenti detrimento ai compiti loro affidati dal Politecnico.

#### **Art. 16 – Disciplina della proprietà intellettuale**

1. Tutti gli eventuali diritti di proprietà industriale e intellettuale derivanti dalle attività alle quali le persone titolari di incarichi di ricerca possano a vario titolo partecipare sono regolati secondo quanto previsto nel Regolamento del Politecnico di Torino in materia.

#### **Art. 17 - Relazione sull'attività svolta e valutazione**

1. La persona titolare dell'incarico di ricerca al termine del rapporto deve presentare al Dipartimento di afferenza e all'Ufficio competente dell'Amministrazione centrale una relazione sull'attività svolta.
2. L'attività svolta dalla persona titolare dell'incarico nell'ambito del contratto è valutata da un'apposita commissione, anche ai fini di un eventuale rinnovo. La Commissione è formata dal/dalla Responsabile della Ricerca e da due ulteriori componenti individuati tra i Professori/Professoresse e i Ricercatori/Ricercatrici di ruolo nell'ambito disciplinare del programma di ricerca.

#### **Art. 18 – Decadenza e risoluzione del contratto**

1. Decadono dal diritto all'incarico coloro che non iniziano l'attività nel termine stabilito; sono fatti salvi i diritti di coloro che si siano trovati nell'impossibilità di adempiere per motivi di salute o per cause di forza maggiore debitamente comprovate. Tale termine, compatibilmente con le esigenze delle attività del Dipartimento cui il contratto è legato, può essere prorogato dall'Ateneo valutati i comprovati e giustificati motivi di impedimento debitamente e tempestivamente comunicati dalla persona titolare del contratto.
2. La persona titolare dell'incarico di ricerca può recedere dal contratto mediante

comunicazione scritta nel rispetto di un termine di preavviso di 30 giorni. In caso di mancato preavviso da parte della persona titolare del contratto, il Politecnico ha il diritto di trattenere o recuperare dal titolare dell'incarico di ricerca un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato. Il termine di preavviso decorre dal giorno 1 o 16 di ciascun mese.

3. Alla persona titolare dell'incarico di ricerca che risolve il contratto prima della sua scadenza, compete un compenso proporzionato all'effettivo risultato del lavoro svolto, certificato dal/la Responsabile della Ricerca.
4. Il recesso dal contratto può comunque avvenire, per entrambe le parti, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del Codice civile, non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
5. Il Politecnico può procedere alla risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso con decreto del Direttore/Direttrice Generale, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:
  - violazioni degli obblighi in materia di incompatibilità e conflitto di interessi di cui all'art. 15;
  - mancato rispetto delle disposizioni previste nei Codici di cui all'art. 13, comma 3;
  - inadempimento delle obbligazioni imputabili alla persona titolare del contratto, a seguito di delibera del Consiglio di Dipartimento, su presentazione di una motivata relazione redatta dal/dalla Responsabile della Ricerca.
6. Ogni altra causa di estinzione del contratto è regolata dalle disposizioni delle normative vigenti.

#### **Art. 19 – Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo**

1. Alle persone titolari di incarichi di ricerca si applicano:
  - in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 (esenzione dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche);
  - in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS e dei relativi versamenti dei contributi previdenziali);
  - in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (diritto a indennità di malattia a carico dell'INPS, entro limiti di durata e importo, in caso di sospensione dell'attività).
  - in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dal Politecnico fino a concorrenza dell'intero importo dell'incarico di ricerca.
2. L'incarico di ricerca è sospeso per gravidanza, per la durata del congedo obbligatorio previsto dalla normativa vigente, e comporta la proroga del rapporto contrattuale.
3. L'incarico di ricerca è sospeso per malattia, infortunio, congedo parentale o casi di forza maggiore debitamente comprovati solo per periodi superiori a 30 giorni consecutivi e fino ad un massimo di sei mesi. In tali casi il termine dell'incarico potrà essere prorogato per un periodo pari o inferiore a quello della sospensione su richiesta della persona titolare dell'incarico di ricerca e conferma del perdurare dell'interesse scientifico da parte del Responsabile della Ricerca.
4. L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e alla responsabilità civile.

**Art. 20 – Norme finali**

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia all'art. 22-ter della Legge n. 240/2010 e alla normativa vigente nelle materie trattate.